

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 314/2004 DEL CONSIGLIO
del 19 febbraio 2004
relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2004/161/PESC del Consiglio, del 19 febbraio 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Nella posizione comune 2002/145/PESC, del 18 febbraio 2002, relativa alle misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽²⁾, il Consiglio ha espresso la sua profonda preoccupazione per la situazione nello Zimbabwe e, in particolare, per le gravi violazioni dei diritti umani ad opera del governo dello Zimbabwe, comprese le violazioni della libertà d'opinione, di associazione e di riunione pacifica. Alla luce di tale situazione, esso ha istituito talune misure restrittive, soggette a revisione annuale. Alcune delle misure restrittive istituite nei confronti dello Zimbabwe sono state attuate a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio ⁽³⁾. Il periodo di applicazione di detto regolamento è stato prorogato fino al 20 febbraio 2004 dal regolamento (CE) n. 313/2003 del Consiglio ⁽⁴⁾.

(2) Il Consiglio continua a ritenere che il governo dello Zimbabwe stia ancora perpetrando gravi violazioni dei diritti umani. Pertanto, il Consiglio ritiene necessario mantenere le misure restrittive nei confronti del governo dello Zimbabwe e dei principali responsabili di tali violazioni fino a quando queste ultime non cesseranno.

(3) Di conseguenza, la posizione comune 2004/161/PESC prevede la proroga delle misure restrittive contemplate dalla posizione comune 2002/145/PESC.

(4) Le misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/161/PESC includono, tra l'altro, il divieto di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, il divieto dell'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per azioni di repressione interna e il congelamento di fondi, attività finanziarie e risorse economiche appartenenti a membri del governo dello Zimbabwe e a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi collegati.

(5) Poiché tali misure ricadono nell'ambito del trattato, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità, per evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si dovrebbero intendere i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate.

(6) È opportuno conformare alla recente prassi le disposizioni riguardanti il divieto di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad attività militari e quelle riguardanti il congelamento di fondi, attività finanziarie e risorse economiche.

(7) Il presente regolamento modifica e proroga le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 310/2002 e dovrebbe sostituire quest'ultimo in concomitanza con la sua scadenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme orali di assistenza;

⁽¹⁾ GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 50 del 21.2.2002, pag. 1. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2003/115/PESC (GU L 46 del 20.2.2003, pag. 30).

⁽³⁾ GU L 50 del 21.2.2002, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 743/2003 della Commissione (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 18).

⁽⁴⁾ GU L 46 del 20.2.2003, pag. 6.

- b) per «fondi» si intendono le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:
- i) contanti, assegni, crediti monetari, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
 - ii) depositi presso istituti finanziari o altri enti, saldi di conti, debiti e titoli di debito;
 - iii) titoli negoziati a livello pubblico e privato e titoli di credito, compresi titoli e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, mandati di pagamento e contratti derivativi;
 - iv) interessi, dividendi o altri redditi da capitale o ratei attivi;
 - v) credito, diritto di compensazione, garanzie, fidejussioni o altri impegni finanziari;
 - vi) lettere di credito, polizze di carico, atti di cessione;
 - vii) documenti comprovanti partecipazioni in fondi o risorse finanziarie;
 - viii) qualsiasi altro strumento di finanziamento all'esportazione;
- c) per «congelamento dei fondi» si intende il blocco preventivo di qualsiasi movimento, trasferimento, alterazione, utilizzo o operazione attinente ai fondi, che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l'ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che permetta l'utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
- d) per «risorse economiche» si intendono le disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- e) per «congelamento delle risorse economiche» si intende il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche.

Articolo 2

Sono vietati:

- a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti nello Zimbabwe, o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;
- b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti nello Zimbabwe, o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;
- c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi per oggetto o risultato, direttamente o indirettamente, di promuovere le operazioni di cui alle lettere a) o b).

Articolo 3

È vietato:

- a) vendere, fornire, trasferire o esportare, consapevolmente e deliberatamente, direttamente o indirettamente, attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna e figuranti nell'allegato I, originarie o meno della Comunità e destinate a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;
- b) concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;
- c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;
- d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni di cui alle lettere a), b) o c).

Articolo 4

1. In deroga agli articoli 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono autorizzare:

- a) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi a:
 - i) equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o a programmi di potenziamento istituzionale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della Comunità;
 - ii) materiali per le operazioni di gestione delle crisi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite;

b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature figuranti nell'allegato I destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, e la fornitura di assistenza finanziaria, finanziamenti e assistenza tecnica in relazione a tali operazioni.

2. Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.

Articolo 5

Gli articoli 2 e 3 non si applicano agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati nello Zimbabwe da dipendenti delle Nazioni Unite, da dipendenti dell'Unione europea, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 6

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a singoli membri del governo dello Zimbabwe e a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi collegati figuranti nell'allegato III.

2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi figuranti nell'allegato III, o destinarli a loro vantaggio.

3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 6 le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che essi ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:

- a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese amministrative connessi alla normale gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati;
- d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che la relativa autorità competente abbia comunicato a tutte le altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

La relativa autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa ai sensi del presente paragrafo.

2. L'articolo 6, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti legati a tali conti; o
- b) pagamenti connessi a contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data in cui tali conti sono divenuti soggetti al regolamento (CE) n. 310/2002 o al presente regolamento,

a condizione che gli eventuali interessi, profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 8

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

- a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 6, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato II, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;
- b) collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Tutte le informazioni supplementari ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

3. Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 9

Il congelamento di fondi e risorse economiche o la mancata messa a disposizione di fondi effettuati ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

Articolo 10

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 11

La Commissione è autorizzata a:

- a) modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;
- b) modificare l'allegato III sulla base delle decisioni adottate in relazione all'allegato della posizione comune 2004/161/PESC.

Articolo 12

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche di tali norme.

Articolo 13

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o all'esterno del territorio della Comunità;

d) a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità che svolgano attività commerciali nella Comunità.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

ALLEGATO I

Elenco delle attrezzature previste dall'articolo 3 che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna

L'elenco riportato qui di seguito non comprende gli articoli progettati o modificati specificamente per fini militari:

1. elmetti con protezione balistica, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici e relative componenti appositamente progettate;
2. materiale specifico per il rilevamento delle impronte digitali;
3. proiettori con regolatori di potenza;
4. materiale da costruzione con protezione balistica;
5. coltelli da caccia;
6. apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione di fucili da caccia;
7. attrezzature per caricare a mano i proiettili;
8. dispositivi di intercettazione delle comunicazioni;
9. rivelatori ottici a stato solido;
10. tubi amplificatori d'immagine;
11. strumenti di puntamento per armi da fuoco;
12. armi a canna liscia e relative munizioni, tranne quelle specificamente progettate per usi militari, e relative componenti appositamente progettate, tranne:
 - le pistole per il lancio di razzi di segnalazione, e
 - i fucili ad aria compressa o a cartucce da utilizzare come utensili industriali per stordire senza crudeltà gli animali;
13. simulatori per l'addestramento all'uso di armi da fuoco e relative componenti e accessori appositamente progettati o modificati;
14. bombe e bombe a mano, tranne quelle progettate specificamente per usi militari, e relative componenti appositamente progettate;
15. giubbotti antiproiettile diversi da quelli fabbricati secondo norme militari e relative componenti appositamente progettate;
16. veicoli commerciali a trazione integrale utilizzabili fuori strada, fabbricati con o muniti di protezione balistica, e corazze sagomate per i medesimi;
17. cannoni ad acqua e relative componenti appositamente progettate o modificate;
18. veicoli dotati di cannone ad acqua;
19. veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori; loro componenti appositamente progettate o modificate a tale scopo;
20. apparecchi acustici presentati dal fabbricante o dal fornitore come dispositivi antisommossa e relative componenti appositamente progettate;
21. ceppi, catene e cinture a scariche elettriche, specificamente progettate per immobilizzare gli esseri umani, tranne:
 - manette di dimensione totale massima in posizione allacciata — catene incluse — non superiore a 240 mm;
22. apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antisommossa o di autodifesa mediante sostanze paralizzanti, quali i gas lacrimogeni o i polverizzatori di pepe, e relative componenti appositamente progettate;
23. dispositivi portatili progettati o modificati a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione di una scarica elettrica (compresi manganelli a scariche elettriche, scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e pistole lanciafreccette a scarica elettrica [taser]) e relative componenti appositamente progettate o modificate a tal fine;
24. apparecchiature elettroniche per l'individuazione di esplosivi nascosti e relative componenti appositamente progettate; tranne:
 - gli apparecchi d'ispezione televisivi o a raggi x;
25. apparecchiature elettroniche di disturbo (interferenza), specificamente progettate per impedire la detonazione telecomandata di ordigni esplosivi artigianali e relative componenti appositamente progettate;

26. apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e le relative componenti appositamente progettate, tranne:
 - quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, scaricatori elettrici degli azionatori antincendio a sprinkler);
 27. apparecchi e dispositivi specificamente progettati per l'eliminazione degli ordigni esplosivi, tranne:
 - i rivestimenti antideflagranti,
 - i cofani progettati per contenere oggetti identificati come, o sospettati di essere, ordigni esplosivi rudimentali;
 28. apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche, amplificatori d'immagine o sensori a stato solido destinati a tali scopi;
 29. software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate;
 30. cariche esplosive a taglio lineare;
 31. esplosivi e sostanze collegate:
 - amatolo,
 - nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto),
 - nitroglicole,
 - tetranitrato di pentaeritrite (PETN),
 - cloruro di picrile,
 - trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile),
 - 2, 4, 6 trinitrotoluene (TNT);
 32. software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate.
-

ALLEGATO II

Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 4, 7 e 8

BELGIO

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement
Egmont 1
Rue des Petits Carmes 19
B-1000 Bruxelles

Direction générale des affaires bilatérales
Service «Afrique du sud du Sahara»
Téléphone (32-2) 501 85 77

Service des transports
Téléphone (32-2) 501 37 62
Télécopieur (32-2) 501 88 27

Direction générale de la coordination et des affaires européennes
Coordination de la politique commerciale
Téléphone (32-2) 501 83 20

Service public fédéral de l'économie, des petites et moyennes entreprises, des classes moyennes et de l'énergie
Direction générale du potentiel économique, service «Licences»
Avenue du Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Téléphone (32-2) 206 58 16/27
Télécopieur (32-2) 230 83 22

Service public fédéral des finances
Administration de la Trésorerie
Avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Télécopieur (32-2) 233 74 65
Courriel: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest — Région de Bruxelles-Capitale
Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering
Kunstlaan 9
B-1210 Brussel
Telefoon: (32-2) 209 28 25
Fax: (32-2) 209 28 12

Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Avenue des Arts 9
B-1210 Bruxelles
Téléphone (32-2) 209 28 25
Télécopieur (32-2) 209 28 12

Région wallonne:

Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon
Rue Mazy 25-27
B-5100 Jambes-Namur
Téléphone (32-81) 33 12 11
Télécopieur (32-81) 33 13 13

Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid
Boudewijnlaan 30
B-1000 Brussel
Tel. (32-2)553 59 28
Fax (32-2)553 60 37

DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Tlf. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Tlf. (45) 33 92 00 00
Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet
Slotholmsgade 10
DK-1216 København K
Tlf. (45) 33 92 33 40
Fax (45) 33 93 35 10

GERMANIA

Concerning financing and financial assistance:

Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
Postfach
D-80281 München
Tel. (49-89) 28 89 38 00
Fax (49-89) 35 01 63 38 00

Concerning goods, technical assistance and other services:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn
Tel. (49-61) 969 08-0
Fax (49-61) 969 08-800

GRECIA

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Νίκης 5-7
GR-101 80 Αθήνα
Τηλ.: (0030-210) 333 27 81-2
Φαξ: (0030-210) 333 28 10, 333 27 93

Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5-7 Nikis St.
GR-101 80 Athens
Tel.: (0030-210) 333 27 81-2
Fax: (0030-210) 333 28 10, 333 27 93

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Τηλ.: (0030-210) 333 27 81-2
Φαξ: (0030-210) 333 28 10, 333 27 93

Ministry of National Economy
General Directorate for Policy Planning and Implementation
1, Kornarou St.
GR-105 63 Athens
Tel.: (0030-210) 333 27 81-2
Fax: (0030-210) 333 28 10, 333 27 93

SPAGNA

Ministerio de Economía
Dirección General de Comercio e Inversiones
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (34) 913 49 38 60
Fax (34) 914 57 28 63

Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel. (34) 912 09 95 11
Fax (34) 912 09 96 56

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale des douanes et des droits indirects
Cellule embargo — Bureau E2
Téléphone (33) 144 74 48 93
Télécopie (33) 144 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E
139 rue de Bercy
F-75572 Paris Cedex 12
Téléphone (33) 144 87 17 17
Télécopieur (33) 153 18 36 15

Ministère des affaires étrangères
Direction de la coopération européenne
Sous-direction des relations extérieures de la Communauté
Téléphone (33) 143 17 44 52
Télécopieur (33) 143 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité
Service de la politique étrangère et de sécurité commune
Téléphone (33) 143 17 45 16
Télécopieur (33) 143 17 45 84

IRLANDA

Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
PO box 559
Dame Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division
76-78 Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 408 24 92

Department of Enterprise, Trade and Employment
Licensing Unit
Earlsfort Centre
Lower Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 631 21 21
Fax (353-1) 631 25 62

ITALIA

Ministero degli Affari esteri
DGAS — Uff. II
Roma
Tel. (39) 06 36 91 24 35
Fax (39) 06 36 91 45 34

Ministero delle Attività produttive
Gabinetto del vice ministro per il Commercio estero
Roma
Tel. (39) 06 59 64 75 47
Fax (39) 06 59 64 74 94

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Gabinetto del ministro
Roma
Tel. (39) 06 44 26 73 75
Fax (39) 06 44 26 73 70

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères
Direction des relations économiques internationales
6 rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Téléphone (352) 478 23 46
Télécopieur (352) 22 20 48

Ministère des finances
3 rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Téléphone (352) 478 27 12
Télécopieur (352) 47 52 41

PAESI BASSI

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Directie Verenigde Naties
Afdeling Politieke Zaken
2594 AC Den Haag
Nederland
Tel. (31-70) 348 42 06
Fax (31-70) 348 67 49

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Nederland
Tel. (31-70) 342 89 97
Fax (31-70) 342 79 18

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abteilung C/2/2
Stubenring 1
A-1010 Wien
Tel. (43-1) 711 00
Fax (43-1) 711 00-8386

Österreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3
A-1090 Wien
Tel. (43-1) 404 20-431/404 20-0
Fax (43-1) 404 20-7399

Bundesministerium für Inneres
Bundeskriminalamt
Josef-Holaubek-Platz 1
A-1090 Wien
Tel (43-1) 313 45-0
Fax: (43-1) 313 45-85290

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel.: (351-21) 394 60 72
Fax: (351-21) 394 60 73

Ministério das Finanças
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique 1, C- 2.º
P-1100 Lisboa
Tel.: (351-1) 882 32 40/47
Fax: (351-1) 882 32 49

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL/PB 176
FI-00161 Helsinki/Helsingfors
P./Tel. (358-9) 16 05 59 00
Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet
Eteläinen Makasiinikatu 8/Södra Magasinsgatan 8
FI-00131 Helsinki/Helsingfors
PL/PB 31
P./Tel. (358-9) 16 08 81 28
Faksi/Fax (358-9) 16 08 81 11

SVEZIA

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)
Box 70 252
S-107 22 Stockholm
Tfn (46-8) 406 31 00
Fax (46-8) 20 31 00

Regeringskansliet
Utrikesdepartementet
Rättssekretariatet för EU-frågor
Fredsgatan 6
S-103 39 Stockholm
Tfn (46-8) 405 10 00
Fax (46-8) 723 11 76

Finansinspektionen
Box 7831
S-103 98 Stockholm
Tfn (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35

REGNO UNITO

Sanctions Licensing Unit
Export Control Organisation
Department of Trade and Industry
4 Abbey Orchard Street
London SW1P 2HT
United Kingdom
Tel. (44-207) 215 05 94
Fax (44-207) 215 05 93

HM Treasury
Financial Systems and International Standards
1 Horse Guards Road
London SW1A 2HQ
United Kingdom
Tel. (44-207) 270 59 77
Fax (44-207) 270 54 30

Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 46 07
Fax (44 207) 601 43 09

ALLEGATO III

Elenco delle persone di cui all'articolo 6

1. Mugabe, Robert Gabriel
Presidente, data di nascita 21.2.1924
2. Buka (alias Bhuka), Flora
Ministro aggiunto presso l'Ufficio del Vice Presidente (ex Ministro aggiunto incaricato del programma di riforma agraria presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 25.2.1968
3. Bonyongwe, Happyton
Direttore generale dell'Organizzazione centrale di intelligence, data di nascita 6.11.1960
4. Chapfika, David
Vice Ministro delle finanze e dello sviluppo economico
5. Charamba, George
Segretario permanente — Ministero dell'informazione e della propaganda, data di nascita 4.4.1963
6. Charumbira, Fortune Zefanaya
Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa, data di nascita 10.6.1962
7. Chigwedere, Aeneas Soko
Ministro dell'istruzione, dello sport e della cultura, data di nascita 25.11.1939
8. Chihuri, Augustine
Capo della polizia, data di nascita 10.3.1953
9. Chikowore, Enos C.
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle questioni fondiarie e dei reinsediamenti, data di nascita 1936
10. Chinamasa, Patrick Anthony
Ministro della giustizia, degli affari giuridici e parlamentari, data di nascita 25.1.1947
11. Chindori-Chininga, Edward Takaruza
ex Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario, data di nascita 14.3.1955
12. Chipanga, Tongesai Shadreck
Vice Ministro dell'interno
13. Chiwenga, Constantine
Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, Generale (ex comandante dell'esercito, generale di divisione), data di nascita 25.8.1956
14. Chiwewe, Willard
Segretario principale incaricato degli affari speciali presso l'Ufficio del Presidente (ex Segretario principale presso il ministero degli esteri), data di nascita 19.3.1949
15. Chombo, Ignatius Morgan Chiminya
Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa, data di nascita 1.8.1952
16. Dabengwa, Dumiso
Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 1939
17. Goche, Nicholas Tasunungurwa
Ministro aggiunto della sicurezza nazionale presso l'Ufficio del Presidente (ex Ministro della sicurezza), data di nascita 1.8.1946
18. Gula-Ndebele, Sobuza
Presidente della commissione per la supervisione delle elezioni
19. Gumbo, Rugare Eleck Ngidi
Ministro aggiunto delle imprese pubbliche e delle attività parastatali presso l'Ufficio del Presidente (ex Vice Ministro dell'interno), data di nascita 8.3.1940
20. Hove, Richard
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari economici, data di nascita 1935
21. Hungwe, Josaya (alias Josiah) Dunira
Governatore della provincia di Masvingo, data di nascita 7.11.1935
22. Kangai, Kumbirai
Membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 17.2.1938
23. Karimanzira, David Ishemunyoro Godi
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari finanziari, data di nascita 25.5.1947
24. Kasukuwere, Saviour
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari della gioventù, data di nascita 23.10.1970

25. Kuruneri, Christopher Tichaona
Ministro delle finanze e dello sviluppo economico (ex Vice Ministro delle finanze e dello sviluppo economico), data di nascita 4.4.1949
26. Langa, Andrew
Vice ministro dei trasporti e delle comunicazioni
27. Lesabe, Thenjiwe V.
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della condizione femminile, data di nascita 1933
28. Machaya, Jason (alias Jaison) Max Kokerai
Vice Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario, data di nascita 13.6.1952
29. Made, Joseph Mtakwese
Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (ex Ministro delle questioni fondiari e del reinsediamento agricolo e rurale), data di nascita 21.11.1954
30. Madzongwe, Edna (alias Edina)
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricata della produzione e del lavoro, data di nascita 11.7.1943
31. Mahofa, Shuvai Ben
Vice Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione, data di nascita 4.4.1941
32. Mahoso, Tafataona
Presidente della commissione per l'informazione dei media
33. Makoni, Simbarashe
Vice Segretario generale del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari economici (ex Ministro delle finanze), data di nascita 22.3.1950
34. Malinga, Joshua
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle persone disabili e svantaggiate, data di nascita 28.4.1944
35. Mangwana, Paul Munyaradzi
Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale (ex Ministro aggiunto delle imprese pubbliche e delle attività parastatali presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 10.8.1961
36. Mangwende, Witness Pasichigare Madunda
Governatore del distretto di Harare (ex Ministro dei trasporti e delle comunicazioni), data di nascita 15.10.1946
37. Manyika, Elliot Tapfumanei
Ministro senza portafoglio (ex Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione), data di nascita 30.7.1955
38. Manyonda, Kenneth Vhundukai
Vice Ministro dell'industria e del commercio internazionale, data di nascita 10.8.1934
39. Marumahoko, Reuben
Vice Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico, data di nascita 4.4.1948
40. Masawi, Ephrahim Sango
Governatore della provincia del Mashonaland centrale
41. Masuku, Angeline
Governatore della provincia del Matabeleland meridionale (Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricata delle persone disabili e svantaggiate), data di nascita 14.10.1936
42. Mathema, Cain
Governatore del distretto di Bulawayo
43. Mathuthu, T.
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato dei trasporti e della previdenza sociale
44. Midzi, Amos Bernard (Muvenga)
Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario (ex Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico), data di nascita 4.7.1952
45. Mngangwa, Emmerson Dambudzo
Presidente del Parlamento, data di nascita 15.9.1946
46. Mohadi, Kembo Campbell Dugishi
Ministro dell'interno (ex Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa), data di nascita 15.11.1949
47. Moyo, Jonathan
Ministro aggiunto dell'informazione e della propaganda presso l'Ufficio del Presidente, data di nascita 12.1.1957
48. Moyo, July Gabarari
Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico (ex Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale), data di nascita 7.5.1950
49. Moyo, Simon Khaya
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari giuridici, data di nascita 1945

50. Mpfu, Obert Moses
Governatore della provincia del Matabeleland settentrionale (Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della sicurezza nazionale), data di nascita 12.10.1951
51. Msika, Joseph W.
Vice Presidente, data di nascita 6.12.1923
52. Msipa, Cephas George
Governatore della provincia di Midlands, data di nascita 7.7.1931
53. Muchena, Olivia Nyembesi (alias Nyembezi)
Ministro aggiunto della scienza e della tecnologia presso l'Ufficio del Presidente (ex Ministro aggiunto presso l'Ufficio del Vice Presidente Msika), data di nascita 18.8.1946
54. Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle questioni di genere e della cultura, data di nascita 14.12.1958
55. Mudede, Tobaiwa (Tonnethe)
Conservatore generale dello stato civile, data di nascita 22.12.1942
56. Mudenge, Isack Stanilaus Gorerazvo
Ministro degli esteri, data di nascita 17.12.1941
57. Mugabe, Grace
Moglie di Robert Gabriel Mugabe, data di nascita 23.7.1965
58. Mugabe, Sabina
Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 14.10.1934
59. Mujuru, Joyce Teurai Ropa
Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale (ex Ministro delle risorse rurali e delle politiche in materia di risorse idriche), data di nascita 15.4.1955
60. Mujuru, Solomon T.R.
Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 1.5.1949
61. Mumbengegwi, Samuel Creighton
Ministro dell'industria e del commercio internazionale (ex Ministro dell'istruzione superiore e della tecnologia), data di nascita 23.10.1942
62. Murerwa, Herbert Muchemwa
Ministro dell'istruzione superiore e terziaria (ex Ministro delle finanze e dello sviluppo economico), data di nascita 31.7.1941
63. Mushohwe, Christopher Chindoti
Ministro dei trasporti e delle comunicazioni (ex Vice Ministro dei trasporti e delle comunicazioni), data di nascita 6.2.1954
64. Mutasa, Didymus Noel Edwin
Ministro degli affari speciali presso l'Ufficio del Presidente, incaricato del programma anticorruzione e antimonopoli (ex Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle relazioni esterne), data di nascita 27.7.1935
65. Mutinhiri, Ambros (alias Ambrose)
Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione, generale di brigata in pensione
66. Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza
Vice Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese, data di nascita 27.5.1948
67. Muzenda, Tsitsi V.
Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 28.10.1922
68. Muzonzini, Elisha
Generale di brigata (ex Direttore generale dell'Organizzazione centrale di intelligence) attuale Ambasciatore in Kenya), data di nascita 24.6.1957
69. Ncube, Abedinico
Vice Ministro degli esteri, data di nascita 13.10.1954
70. Ndlovu, Naison K.
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della produzione e del lavoro, data di nascita 22.10.1930
71. Ndlovu, Sikhanyiso
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della logistica, data di nascita 20.9.1949
72. Nhema, Francis
Ministro dell'ambiente e del turismo, data di nascita 17.4.1959
73. Nkomo, John Landa
Ministro degli affari speciali presso l'Ufficio del Presidente, incaricato delle questioni fondiarie, della riforma agraria e dei reinsediamenti, data di nascita 22.8.1934
74. Nyambuya, Michael Reuben
Tenente generale, Governatore della provincia di Manicaland
75. Nyoni, Sithembiso Gile Glad
Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese (ex Ministro aggiunto del settore informale), data di nascita 20.9.1949

76. Parirenyatwa, David Pagwese
Ministro della salute e dell'infanzia (ex Vice Ministro), data di nascita 2.8.1950
77. Pote, Selina M.
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricata delle questioni di genere e della cultura
78. Rusere, Tinos
Vice Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale (ex Vice Ministro delle risorse rurali e delle politiche in materia di risorse idriche), data di nascita 10.5.1945
79. Sakupwanya, Stanley
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della sanità e dell'infanzia
80. Samkange, Nelson Tapera Crispen
Governatore della provincia del Mashonaland occidentale
81. Sekeramayi, Sydney (alias Sidney) Tigere
Ministro della difesa, data di nascita 30.3.1944
82. Shamu Webster
Ministro aggiunto incaricato dell'attuazione delle politiche presso l'Ufficio del Presidente, data di nascita 6.6.1945
83. Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato dell'informazione e della propaganda, data di nascita 29.9.1928
84. Shiri, Perence
Generale dell'aviazione, data di nascita 1.11.1955
85. Shumba, Isaiah Masvayamwando
Vice Ministro dell'istruzione, dello sport e della cultura, data di nascita 3.1.1949
86. Sibanda, Jabulani
Presidente dell'Associazione nazionale dei veterani di guerra, data di nascita 31.12.1970
87. Sibanda, Misheck Julius Mpande
Capo di gabinetto (successore del n. 93 Charles Utete), data di nascita 3.5.1949
88. Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)
Comandante dell'esercito nazionale dello Zimbabwe, Generale di divisione, data di nascita 25.8.1956
89. Sikosana, Absolom
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari della gioventù
90. Stamps, Timothy
Consigliere per la sanità presso l'Ufficio del Presidente, data di nascita 15.10.1936
91. Tawengwa, Solomon Chirume
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari finanziari, data di nascita 15.6.1940
92. Tungamirai, Josiah T.
Ministro aggiunto dell'indigenizzazione e dell'emancipazione, generale dell'aviazione in pensione (ex Segretario del Politburo dello ZANU (PF) incaricato dell'emancipazione e dell'indigenizzazione), data di nascita 8.10.1948
93. Utete, Charles
Presidente della commissione presidenziale d'esame sulla riforma agraria (ex Capo di gabinetto), data di nascita 30.10.1938
94. Zimonte, Paradzai
Direttore dell'amministrazione penitenziaria, data di nascita 4.3.1947
95. Zvinavashe, Vitalis
Generale in pensione (ex Capo di stato maggiore della difesa), data di nascita 27.9.1943
-